

Convenzioni per il servizio di presbiteri diocesani e fedeli laici nella cooperazione tra le Chiese

La cooperazione tra le Chiese costituisce una delle forme con cui si risponde al mandato missionario e coinvolge tutti i membri del popolo di Dio.

Per regolamentare un corretto scambio tra le Chiese, la Conferenza Episcopale Italiana ha predisposto alcuni schemi di convenzione dopo la pubblicazione dell'Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, pubblicata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli il 25 agosto 2001. In via sperimentale dal 2003 (cfr Notiziario CEI, 7-2003, pagg. 221-238) e poi in via definitiva nel 2006 (cfr Notiziario CEI, 3-2006, pagg. 73-79) sono stati proposti vari schemi di convenzione per i sacerdoti stranieri operanti in Italia secondo la tipologia di servizio prestato. Tali schemi sono stati ulteriormente rivisti nel 2010 (cfr Notiziario CEI, 4-2010, pagg. 129-159) mentre nel 2012 (cfr Notiziario CEI, 2-2012, pagg. 83-93) sono stati approvati il nuovo modello di Convenzione per i presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale degli emigrati italiani all'estero e alcune modifiche al modello di Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani (fidei donum), (cfr Notiziario CEI, 4-2012, pagg. 227-228).

Facendo seguito alle comunicazioni della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese all'Assemblea Generale (nelle sessioni del 12 – 15 novembre 2018 e del 20 – 23 maggio 2019), riprese e approfondite dal Consiglio Episcopale Permanente (nella sessione del 23 – 25 settembre 2019), sono stati aggiornati e contestualizzati dal Consiglio Episcopale Permanente (nella sessione del 16 aprile 2020) i seguenti nuovi schemi (con allegati):

- Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani;
- Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani;
- Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici;
- Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici;
- Autocertificazione di idoneità per i fedeli laici;
- Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere;
- Convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere;
- Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere;
- Convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori di missione;
- Convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori in stato di necessità;

- Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione dei presbiteri diocesani ospitati in Italia per motivi di studio;
- Convenzione per i presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero;
- Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione dei presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero;
- Convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani;
- Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani;
- Dichiarazione di buona condotta per i presbiteri diocesani.

È stato dunque approvato un nuovo modello di Convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani.

Viene proposto lo specimen della Dichiarazione di buona condotta, che deve essere allegata a ciascuna convenzione dei presbiteri diocesani, e l'Autocertificazione d'idoneità per i fedeli laici.

I nuovi schemi di convenzione entrano in vigore dal 1° settembre 2020. I materiali sono disponibili in versione elettronica sul sito dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese (missioni.chiesacattolica.it).



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel.06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale missionario del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che invia, accogliendo la richiesta del Vescovo che accoglie (**all. 1**), e la domanda del presbitero (**all. 2**), lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata (**all. 3**).
2. Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata alla sua condizione di "Inviato" (cf. *Ad Gentes* n. 26; CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM) (**all. 4**).

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbitero, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega ed opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza (cf. *Postquam Apostoli* (PA), n. 29).
2. All'inizio dell'esperienza ministeriale e per i primi anni, il Vescovo che accoglie favorirà l'inserimento del presbitero in una équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cf. *Presbiterorum Ordinis*, nn. 10 e 19).
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data posta in calce alla presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO INVIATO

1. Al presbitero inviato è assicurata come congruo sostentamento (cf. can. 281, § 1) la remunerazione prevista dalla C.E.I. per i presbiteri diocesani che operano all'estero nel quadro della cooperazione tra le Chiese. L'onere è ripartito secondo i seguenti criteri:
 - una quota pari al 32% a carico della diocesi "*ad quam*";
 - una quota pari al 23% a carico della diocesi "*a qua*";
 - una quota pari al 45% a carico dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi "*a qua*".
2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene erogata, per conto dell'Istituto diocesano, dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero con periodicità mensile.
3. Il Vescovo che invia, d'intesa col presbitero interessato, provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno per l'inizio e il termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, sempre d'intesa con il presbitero interessato, provvede anche alle spese che restano prive di specifiche coperture finanziarie.
4. Il presbitero, che dispone di mezzi economici superiori a quelli dei sacerdoti locali, deve improntare il suo stile di vita e le sue attività apostoliche alla semplicità e alla discrezione, evitando di creare sperequazioni o singolarità nella diocesi di accoglienza (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, III) e mettendo i beni di cui gode a disposizione della Chiesa in cui opera.

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Gli adempimenti ai fini del versamento dei contributi sono svolti dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, per il periodo in cui è inserito nel sistema di sostentamento.
2. Per l'assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, il presbitero gode del trattamento previsto nella Polizza sanitaria stipulata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici, ricoveri per cure mediche, prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali. Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese è delegato per la presentazione della denuncia e della relativa documentazione nonché per la definizione di quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero inviato ha diritto ad usufruire di un periodo di ferie allo scopo di favorire il necessario riposo fisico (cf. can. 283, § 2). La durata di tale periodo è determinata secondo il diritto particolare del luogo ove presta servizio.
2. Deve disporre, altresì, di tempi adeguati per i ritiri spirituali (cf. can. 276, § 2, n. 4°) e per la formazione teologica e pastorale (cf. can. 279), valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato (PA, 28), lo visita personalmente o mediante un suo rappresentante e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo che accoglie accompagna la vita spirituale e materiale del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella diocesi, inserendolo nell'ordinaria vita del presbitero.
3. La diocesi, il presbitero e la comunità di origine si impegnano a sostenere il presbitero spiritualmente e materialmente con opportune iniziative, a curare rapporti costanti con lui, a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà con il presbitero e con quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI).

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientrerà nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo.
2. Il Vescovo che invia, considerata la peculiarità del servizio pastorale prestato dal presbitero presso altra Chiesa, valuterà il suo rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale (cf. *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) e ne valorizzerà adeguatamente la specifica esperienza ministeriale.
3. Per evitare disagi e difficoltà dopo anni di assenza, il Vescovo che invia offrirà al presbitero che rientra un sufficiente tempo di riambientamento (PA, 30), lo reinserirà convenientemente nella pastorale diocesana, gli riconoscerà i diritti che gli competono (cf. can. 271, § 2).

4. Il presbitero si reinerà nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione; sar  attento a cogliere e capire le novit ; ricercherà i modi pi  idonei per offrire la ricchezza dell'esperienza da lui vissuta (PA, 30); accetter  con semplicit  e disponibilit  gli impegni ministeriali che gli verranno proposti.

Art. 9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, pu , per giusta causa, richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, pu , per giusta causa, risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (cf. can. 271, § 3).
3. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, pu  disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo che accoglie.
2. Domanda del presbitero per l'invio.
3. Dichiarazione del Vescovo che invia con allegato dichiarazione di buona condotta e *curriculum vitae* del presbitero.
4. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06. 66502639 - Fax 06. 66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____ nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi dei canoni 211, 225, 231 e 784 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, attraverso l'invio in servizio missionario di

Nome _____ Cognome _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana

coniugato/a SI con _____ nato/a _____ il _____
NO codice fiscale _____

con figli SI nome _____ nato/a _____ il _____
NO codice fiscale _____

L'organismo di riferimento della persona inviata è _____,
come specificato dalla dichiarazione attestante il curriculum di formazione seguito
dall'interessato (**allegato 1**).

L'inviato/a è presentato dal Centro Missionario Diocesano

dalla FOCSIV

Art. 1

SERVIZIO MISSIONARIO

1. Il Vescovo che invia, vista la richiesta presentata dal Vescovo che accoglie (**allegato 2**), vista l'istanza dell'ente di presentazione (**allegato 3**) ed esaminata la dichiarazione dell'interessato/a (**allegato 4**), lo/a invia alla Chiesa sorella sopra menzionata. Il servizio concerne l'attività con la quale il fedele realizza il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino di salvezza si attui nel luogo di missione (cf. cann.211 e 225).
2. L'inviato/a ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), [o presso altra istituzione riconosciuta da Focsiv o dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese] come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (**allegato 5**).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che invia, riconosce all'inviato/a il servizio missionario dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento (**allegato 1**).
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi, collegati al servizio concordato, diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.

Art. 4

COPERTURA DELLE SPESE

1. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziarie. Il missionario svolge gratuitamente il suo mandato.
2. L'organismo di riferimento provvede alle spese di vitto e alloggio, per garantire la permanenza in missione, nel periodo di decorrenza della presente *Convenzione*.

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Qualora l'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata, o per altre forme assicurative, la Conferenza Episcopale Italiana assicurerà all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento, un contributo fino a un massimo di € 6.000,00 annui.
2. Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali, l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese è delegato a presentare la denuncia e la relativa documentazione nonché a definire quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. L'inviato/a ha diritto di usufruire di un periodo di ferie allo scopo di assicurare il necessario riposo. La durata di tale periodo è determinata secondo le consuetudini del luogo ove presta servizio.
2. L'inviato/a deve disporre, altresì, di tempi adeguati per la formazione spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dall'organismo di riferimento e dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.
Esso verifica periodicamente l'andamento del progetto in cui l'inviato/a è inserito/a per mirare più efficacemente l'intervento e per facilitare la realizzazione delle finalità dell'opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà che dovessero insorgere.
2. La diocesi e la comunità di origine si impegnano a sostenere l'iniziativa missionaria spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso l'iniziativa missionaria e verso quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria.
3. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine l'inviato/a, con il quale resta periodicamente in contatto o personalmente o mediante il direttore del Centro Missionario Diocesano, e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie rimane a sua volta garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante i periodi di permanenza nella propria diocesi.

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo della medesima secondo quanto disposto dall'art. 3, § 2.
2. L'organismo di riferimento collabora perché l'inviato/a che rientra trovi una dignitosa sistemazione abitativa e lavorativa, se le circostanze lo richiedono. L'inviato si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a nel cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.
3. Il Vescovo che invia, e il direttore del Centro Missionario Diocesano considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accolgono il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizzano adeguatamente le esperienze.

Art.9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare l'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può richiamare l'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

L'inviato/a _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento, con indicazione del servizio concordato, con allegato *curriculum vitae* dell'inviato/a e autocertificazione di idoneità.
2. Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
3. Istanza dell'ente di presentazione (Cmd o Focsiv).
4. Dichiarazione dell'inviato/a.
5. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

**Modulo semplificato per il rinnovo della
convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici**

S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____
e S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____
nello Stato di _____
dichiarano che la convenzione di _____
nato/a a _____ il _____
inviato/a dall'Organismo _____
valida a decorrere dal _____
è rinnovata a partire dal _____ al _____

Familiari a carico¹:

Cognome/Nome _____
Parentela _____ luogo e data nascita _____
codice fiscale _____
Cognome/Nome _____
Parentela _____ luogo e data nascita _____
codice fiscale _____
Cognome/Nome _____
Parentela _____ luogo e data nascita _____
codice fiscale _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il responsabile dell'Organismo _____

Luogo _____ Data _____ Il laico _____

¹ Specificare singolarmente ogni familiare a carico con l'indicazione del luogo, data di nascita e del codice fiscale.



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PER I FEDELI LAICI

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____

attesta quanto segue

1. Che le mie condizioni mentali, morali, emotive o fisiche mi permettono di adempiere al servizio missionario affidato.

Eventuali osservazioni: _____

2. Che non sono stato/a in passato soggetto a procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili).

Eventuali osservazioni: _____

3. Che non ho mai avuto comportamenti tali da supporre che il mio modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili.

Non sono mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili.

Eventuali osservazioni: _____

4. Che non sono dipendente da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze.

Eventuali osservazioni: _____

5. Che sono disponibile al rientro nella diocesi di origine una volta compiuto il mio mandato o nei casi previsti dalla convenzione.

Eventuali osservazioni: _____

6. Altre osservazioni elementi che possono essere ostativi al buon esito dell'espletamento del servizio missionario.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Luogo _____

Data _____

Firma dell' Organismo di riferimento _____



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per:

servizio di cooperazione tra Chiese

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia (**allegato 1 e 2**), e avuto il consenso dell'interessato (**allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.
2. Il presbitero:
 - ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, per il conseguimento dei livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (**allegato 5**);
 - inviato per il servizio di "*cooperazione tra Chiese*", provvede ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (**allegato 6**).
3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.
4. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbitero e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della chiesa che accoglie.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 7
CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Attestato del corso di formazione presso il CUM.



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA
ALLE COMUNITÀ DI PERSONE IMMIGRATE
DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE**

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per: servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia (**allegato 1 e 2**), e avuto il consenso dell'interessato (**allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni sei, rinnovabile sino al massimo complessivo di nove anni.
2. Il presbitero:
 - ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro unitario per la formazione missionaria (Fondazione Missio Sezione CUM) o presso centri indicati dalla Fondazione Migrantes (**allegato 5**);
 - incaricato del servizio pastorale alle comunità di persone immigrate, dopo aver seguito il corso di formazione promosso dalla Fondazione Migrantes, ottiene il prescritto titolo abilitante, da conseguirsi entro un anno di permanenza in Italia (**allegato 6**).
3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato, all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e alla Fondazione Migrantes.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbitero e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo l'Ufficio Migrantes della diocesi e il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Titolo Abilitante rilasciato dalla Fondazione Migrantes.
7. *Per i presbiteri uxorati, il benessere della C.E.I. e dispensa della Congregazione per le Chiese orientali.*



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

**PER MOTIVI DI STUDIO
DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE ***

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

**Territori di Missione/diocesi sono le circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli.*

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

presso (Università/Facoltà Teologica/ecc) _____

_____ **(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
- a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
 - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
 - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbitero e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3
CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.
4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione*.

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere*, prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a *convenzione per servizio pastorale*, deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta
4. Copia documento d'identità.



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314-convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER MOTIVI DI STUDIO DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI IN STATO DI NECESSITÀ*

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

* Territori in stato di necessità si considerano tali quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti definita dalle Organizzazioni internazionali competenti [Lista OCSE-DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- *Development assistance committee*)]

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

presso (Università/Facoltà Teologica/ecc) _____

_____ **(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
 - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
 - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
 - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbitero e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3
CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.
4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione*

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere*, prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a *convenzione per servizio pastorale*, deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta.
4. Copia documento d'identità.



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

**Modulo semplificato per il rinnovo della
convenzione dei presbiteri diocesani ospitati in Italia per motivi di studio**

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per motivi di studio

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ al _____

Luogo Data Il Vescovo della Chiesa che invia (timbro)

Luogo Data Il Vescovo della Chiesa che accoglie (timbro)

Luogo Data Il Presbitero

Allegati: * Lettera del Vescovo che invia
*** Certificato di studio**

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

FONDAZIONE MIGRANTES

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma – Tel. 06.6617901 – Fax 06.66179070 - segreteria@migrantes.it

CONVENZIONE

**PER I PRESBITERI DIOCESANI (*) DESTINATI
AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE
EMIGRATE ALL'ESTERO**

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto e nell'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e itineranti (3 maggio 2004), con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale di:

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

(oppure - membro dell'Istituto di vita consacrata/SVA _____) (*)

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana

inviato per il servizio di assistenza pastorale delle persone italiane emigrate all'estero.

(*) Per sacerdoti-religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata e SVA, di diritto diocesano.

Per i sacerdoti religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione [...] dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero" (cf. delibera 58 art.1, f) è necessario far precedere la convenzione da un *accordo scritto* (presentazione o consenso) tra l'istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia (**Allegato 6**).

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la dichiarazione presentata del Vescovo di _____, con la relativa attestazione di buona condotta (**allegato 1**), e avuto il consenso dell'interessato (**allegato 2**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale alle persone emigrate italiane all'estero nella propria Chiesa per un periodo di anni cinque rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo; un eventuale ulteriore rinnovo sarà di due anni. Complessivamente per un periodo massimo di 12 anni.
2. Il presbitero incaricato del servizio di assistenza pastorale agli emigrati italiani ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI (Fondazione Migrantes) il prescritto titolo abilitante (**allegato 3**).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella dichiarazione presentata dal Vescovo della Chiesa che invia, affida al presbitero il servizio di cura pastorale degli emigrati italiani, con le seguenti specificazioni:

4. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e alla Fondazione Migrantes.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbitero e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Al presbitero sarà assicurato un trattamento economico e previdenziale uguale a quello spettante al clero locale avente analoghe responsabilità.
2. Il presbitero resta inserito nel sistema di sostentamento del clero italiano nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dalla Fondazione Migrantes.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. La Fondazione Migrantes segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, intrattenendo con lui rapporti diretti o mediante un proprio delegato.
2. La Fondazione Migrantes cura la formazione specifica alla pastorale migratoria del presbitero e ne rilascia attestazione (**allegato 5**).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero durante la permanenza nella sua diocesi.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Per visione: il Direttore generale della Fondazione Migrantes

Allegati:

1. Dichiarazione di buona condotta.
2. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
3. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI.
4. Dichiarazione del Vescovo della Chiesa che invia, corredata dalle seguenti attestazioni: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*.
5. Attestato di formazione della Fondazione Migrantes.
6. Se il sacerdote appartiene ad un istituto religioso: *accordo scritto* (presentazione o consenso) tra l'istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia.



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

Art. 1 SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____

concede al presbitero di risiedere nella diocesi di _____,
per svolgere il proprio servizio pastorale, attestandone il possesso delle necessarie facoltà.

Art. 2 MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il suo presbitero e con la comunità particolare al cui servizio è inviato.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto indicato all'art. 1, § 2. A tal fine il Vescovo che accoglie consulterà previamente il Vescovo che invia ed agirà in accordo con quest'ultimo.
3. Il presbitero resta incardinato nella diocesi che lo invia e avrà tutti i diritti e tutti i doveri dei presbiteri della diocesi che lo accoglie, conformemente all'incarico che andrà a svolgere.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata della presente Convenzione è di tre anni. Essa può essere rinnovata allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
1. Resta inteso che il presbitero, per tutto il tempo della sua permanenza nella diocesi che lo accoglie, mantiene il suo riferimento con la diocesi di incardinazione. Per giusta causa il Vescovo che invia, dopo aver informato il Vescovo che accoglie, potrà richiamare il presbitero senza assumere per questo motivo alcun obbligo di sostituzione.
2. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa che invia, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il sostentamento del presbitero è assicurato dall'Istituto diocesano di sostentamento del clero della diocesi che accoglie.
2. La diocesi italiana che accoglie, provvede all'inserimento del presbitero nel proprio istituto di sostentamento del clero.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI INCARDINAZIONE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di incardinazione alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo. Entro un mese dalla scadenza della Convenzione i due Vescovi, di comune accordo, verificheranno la situazione complessiva ed assumeranno i provvedimenti del caso.
2. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, può, per giusta causa, richiamare nella diocesi il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente Convenzione.
3. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, può, per giusta causa, risolvere in anticipo la presente Convenzione (cf. can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo che accoglie _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____ Il presbitero _____

Allegati:

1. Domanda del presbitero per l'invio.
2. Dichiarazione del Vescovo che invia, con celebret, *curriculum* e dichiarazione di buona condotta.



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA PER I PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

attesta quanto segue

del presbitero _____

in servizio nella diocesi di _____

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status* sacerdotale?

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?
È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei casi previsti dalla convenzione?

6. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

7. Altre osservazioni

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____
(firma e timbro)

Informativa per il trattamento dei dati dei chierici a servizio della diocesi di _____

Reverendo Sacerdote, Reverendo Diacono,

con la presente la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale con la diocesi di _____ secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" del 24 maggio 2018.

Il **titolare del trattamento** dei suoi dati è la diocesi di _____,
con sede in _____ Via _____,
email _____

La **base giuridica del trattamento** è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La **finalità del trattamento** è quella di rendere possibile ed organizzare il suo ministero in questa diocesi.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al suo rapporto con la diocesi, ad Enti terzi quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l'Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali eventualmente presterà servizio pastorale.

I dati relativi al suo incarico potrebbero inoltre essere divulgati, insieme ai contatti istituzionali dell'ufficio da lei ricoperto, attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, strumentali all'incarico che le è stato affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il regolare svolgimento del suo ministero in questa diocesi.

Considerato il tipo di rapporto che la lega alla diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati e la necessità di documentazione storica, la informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l'eventuale termine della sua permanenza in questa diocesi.

In ogni momento lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati, più specificamente il diritto all'accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Se desidera inoltre può esprimere il consenso alla divulgazione dei suoi dati di contatto personali in maniera accessoria agli incarichi a lei affidati. Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni momento comunicandolo in forma scritta all'indirizzo mail _____

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.

Data _____ luogo _____ Firma _____

X

Talloncino da conservare in Curia

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.

Data _____ luogo _____ Firma _____

Informativa per il trattamento dei dati dei fedeli laici in servizio missionario

a servizio della diocesi di _____

Gentilissimo/a

con la presente la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale con la diocesi di _____ e la diocesi in terra di missione di _____, secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" del 24 maggio 2018.

Il titolare del trattamento dei suoi dati è la diocesi di _____,
con sede in _____ Via _____,
email _____

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La finalità del trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare il ministero nella diocesi in cui è inviato/a.

I suoi dati saranno trasferiti, con il suo consenso, alla diocesi di _____,
Stato _____ [indicare la diocesi e lo Stato della diocesi di missione]. In caso di diniego di consenso al trasferimento dei dati per lei non sarà possibile prestare il suo servizio.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al suo rapporto con la diocesi, ad Enti terzi quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l'Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali eventualmente presterà servizio pastorale.

I dati relativi al suo incarico potrebbero inoltre essere divulgati, insieme ai contatti istituzionali dell'ufficio da lei ricoperto, attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, strumentali all'incarico che le è stato affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il regolare svolgimento del suo ministero nella diocesi di missione.

Considerato il tipo di rapporto che la lega alla diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati e la necessità di documentazione storica, la informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l'eventuale termine del suo servizio.

In ogni momento potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati, più specificamente il diritto all'accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Lei ha il diritto di esercitare i suoi diritti comunicando in forma scritta all'indirizzo email _____

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate.

Data _____ luogo _____ Firma _____

X

Talloncino da conservare in Curia

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate.

Data _____ luogo _____ Firma _____